

N. 1292

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori VELTRI, BATTAFARANO e BARRILE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 1996**

---

Norme in materia di acqua in agricoltura

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'obiettivo che si intende perseguire con il presente disegno di legge è introdurre, nell'attuale regime di utilizzazione delle acque sotterranee per i fini agricoli, alcune semplificazioni e agevolazioni per i casi di sfruttamento di modesta entità.

Questa esigenza nasce dalla valutazione di alcuni aspetti del regime giuridico attuale delle risorse idriche, a sua volta basato sulla qualificazione di bene pubblico attribuito a tutte le acque. Discende da questo che l'utilizzazione delle risorse idriche è nel nostro paese soggetta a una disciplina particolareggiata che prevede significativi interventi da parte dei pubblici poteri sia sotto il profilo autorizzatorio-concessorio che sotto quelli della tutela e sanzionatorio.

Questi principi sono stati riaffermati dalla recente legge sulle risorse idriche, la n. 36 del 5 gennaio 1994, che comunque non si discosta dal modo prevalente con cui l'ordinamento giuridico italiano ha tradizionalmente qualificato e trattato il «bene acqua». Tuttavia, mentre il testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775) qualificava pubbliche le acque in funzione della loro «attitudine ad usi di pubblico generale interesse», configurando quindi, in modo residuale, una sfera di casi in cui era consentito un uso delle acque non soggetto a regime concessorio, la legge n. 36 del 1994 definisce senz'altro «tutte le acque» pubbliche subordinandone l'uso all'interesse collettivo.

Scaturisce però, dalla sistematica così definita nel 1994, la necessità di un provvedimento amministrativo di tipo concessorio per ogni tipo di utilizzo delle risorse idriche, prescindendo dalla finalità, dalla quantità, dalle condizioni di estrazione, eccetera.

L'applicazione assoluta di tale principio ha però la conseguenza di irrigidire e burocratizzare in maniera probabilmente eccessiva l'uso delle risorse idriche. La cosa è maggiormente evidente ove si pensi alle esigenze dell'agricoltura, per la quale l'acqua costituisce fattore di produzione essenziale, senza peraltro che l'uso agricolo dell'acqua sia suscettibile di produrre alterazione nell'equilibrio ambientale o depauperamento totale della risorsa. D'altra parte non si può certo sostenere che l'uso agricolo dell'acqua non corrisponda all'interesse pubblico generale. È la stessa legge n. 36 del 1994 a considerarlo tale, inserendolo - ed è l'unico uso produttivo menzionato - tra i fini cui deve essere indirizzato l'uso delle acque e indicandolo, subito dopo il consumo umano, come priorità cui destinare l'acqua nei periodi di siccità.

Dopo l'approvazione della legge sono state avanzate, quindi, in diverse sedi, perplessità sulle prevedibili difficoltà applicative della citata legge n. 36 del 1994 con riguardo soprattutto agli usi aziendali. L'attrazione esclusiva nel rapporto di concessione di ogni impiego delle acque per irrigazione aggrava la posizione soprattutto degli operatori minori, non solo sotto il profilo degli oneri economici diretti ma anche riguardo ai maggiori costi indiretti burocratici che ne derivano.

Pare quindi opportuno apportare al quadro normativo quelle marginali correzioni che consentano di contemperare l'interesse pubblico generale tutelato dagli organi pubblici con gli usi privati compatibili.

Le modifiche che si propongono, pertanto, tendono a estendere ai piccoli usi produttivi la deroga al regime concessorio già prevista dal testo unico per gli usi domestici. L'articolo 93 del regio decreto n. 1775 del 1933 dà facoltà al proprietario del fondo di estrarre e usare liberamente l'acqua

sotterranea per gli usi domestici, in cui ricade il consumo umano, l'innaffiamento dei giardini di pertinenza diretta e l'abbeveraggio del bestiame. L'articolo 1 del presente disegno di legge equipara quindi all'uso domestico l'uso dell'acqua per l'attività produttiva dell'azienda agricola a condizione che l'estrazione non superi la portata di 10 litri al secondo. Per queste utilizzazioni di entità modesta e finalizzate alla conduzione del fondo, la possibilità di estrarre acqua è libera, anche se effettuata con mezzi meccanici, pur nel rispetto delle distanze e prescrizioni previste dalla legge e con il divieto, già previsto, di cedere a terzi l'acqua estratta.

L'articolo 2 contiene invece delle modifiche alla legge n. 36 del 1994 che si giudicano necessarie in una prospettiva di semplificazione del dettato normativo e di snellimento procedurale con conseguente riduzione di costi per il piccolo operatore agricolo. Le principali riguardano:

a) l'equiparazione, ai fini della determinazione dei canoni, all'uso irriguo dell'abbe-

veraggio del bestiame e degli altri usi zootecnici quando la portata dell'acqua utilizzata non superi i 10 litri al secondo: in assenza di questa correzione, gli usi indicati, per quanto ridotta sia la quantità di acqua, vengono considerati industriali con conseguente applicazione di un più elevato parametro tariffario;

b) l'esclusione dall'obbligo di pubblicità, tramite inserzioni sulla *Gazzetta Ufficiale* e su due quotidiani, per i progetti di opere idrauliche che riguardino portate inferiori ai 50 litri al secondo e le perforazioni di pozzi destinati agli usi domestici e ai piccoli usi produttivi.

L'articolo 3 infine vuole semplificare gli adempimenti previsti dal decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, che prevede, entro un termine che un decreto-legge ancora non convertito ha da ultimo fissato al 31 dicembre 1995, la denuncia dei pozzi esistenti da parte di chi ne sia proprietario o utilizzatore.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Facoltà di libera estrazione delle acque)*

1. L'articolo 93 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

«Art. 93. - 1. Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione a norma degli articoli seguenti, può estrarre liberamente, nell'osservanza delle distanze e delle cautele prescritte dalla legge, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee del suo fondo nella misura massima di dieci litri al secondo per gli usi domestici e per gli usi produttivi della propria azienda, compresi l'innaffiamento di giardini e orti inservienti direttamente al proprietario e alla sua azienda e l'abbeveraggio del bestiame. L'acqua così liberamente estratta non può essere ceduta a terzi».

**Art. 2.**

*(Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36)*

1. Alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, nel comma 1, dopo le parole: «Ministri dei lavori pubblici,» sono aggiunte le seguenti: «delle risorse agricole, alimentari e forestali,»;

b) all'articolo 18, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ai fini della determinazione del canone, l'abbeveraggio del bestiame e gli altri usi zootecnici delle aziende agricole sono equiparati all'uso irriguo, a condizione che l'acqua derivata o estratta non superi la portata di dieci litri al secondo.»;

c) all'articolo 23, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente:

«Il Ministro dei lavori pubblici, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la pubblicità dei progetti concernenti opere idrauliche che comportano o presuppongono derivazioni di acque pubbliche per una portata superiore a cinquanta litri al secondo, opere di sbarramento o di canalizzazione, nonché la perforazione di pozzi destinati a usi diversi da quelli di cui all'articolo 93 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775».

d) all'articolo 28, comma 5, le parole: «per gli usi domestici come definiti dall'articolo 93, secondo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 93».

### Art. 3.

*(Denuncia per ricerche di acque e scavi di pozzi privi di autorizzazione)*

1. Chi abbia l'obbligo di denunciare l'esistenza di un pozzo, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, deve inviare comunicazione all'organo preposto dell'ente competente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza oneri economici, in cui siano indicati a pena di nullità i seguenti elementi:

- a) foglio e particella catastale in cui il pozzo ricade;
- b) profondità del pozzo;
- c) portata emungibile.

2. La comunicazione di cui al comma 1 vale a sanare tutti gli effetti della inosservanza degli obblighi previsti dagli articoli 95 e 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.





